

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI  | Presidente                                                |
| (PA) PIRAINO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) RUSSO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCIBETTA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

## FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto tre Buoni Fruttiferi Postali, serie "18B", tutti emessi il 6 ottobre 2006 in favore del Ricorrente principale e dell'Aderente al ricorso (in avanti, *brevius*, Parte ricorrente). Parte Ricorrente lamenta che, al momento del rimborso dei titoli (richiesto, a quanto si legge nel reclamo, "nell'ottobre 2024"), l'Intermediario avrebbe eccepito la prescrizione.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, proposto il 26 novembre 2024, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: *"Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, chiede in via principale, il rimborso dei titoli di cui si disputa per un totale complessivo di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto che in assenza dell'indicazione della data di scadenza sui titoli consegnati ai sigg.ri [...] non è decorso il termine di prescrizione decennale; In subordine, qualora e per assurdo, si ritenesse, in ogni caso, maturata la prescrizione, l'odierno ricorrente ha diritto, per i motivi esposti in premessa, al risarcimento dei danni - cagionati da [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO - NDR] per aver violato l'obbligo ex lege di consegnare il c.d. FIA.- e quantificabili in € 3.000,00 pari alla somma corrispondente al valore complessivo dei buoni di cui si disputa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria"*.

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la c.d. incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario e l'incompetenza per materia. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso. Precisava le seguenti *"Conclusioni. Tutto ciò premesso, si chiede che Codesto Spettabile Arbitro rigetti nel merito il presente ricorso presentato dal [NOME RICORRENTE PRINCIPALE - NDR] stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione"*.

4. Parte Ricorrente depositava repliche, contestando l'eccezione di incompetenza temporale e per materia e, nel merito, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto.

## DIRITTO

I. In via preliminare, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro Bancario Finanziario. In sintesi, ritiene che la controversia avrebbe ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'eccezione va disattesa. Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi, i Buoni Fruttiferi Postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono *"incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati"*. Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013 n. 5673; nello stesso senso, del resto, l'orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie: v. ACF, 340/2018).

II. L'Intermediario deduce ancora l'irricevibilità del ricorso sotto il profilo temporale, dal momento che – a suo dire – esso avrebbe ad oggetto comportamenti antecedenti di oltre sei anni la data di deposito del ricorso. L'eccezione è parzialmente infondata, anche se per motivi diversi da quelli dedotti da Parte ricorrente. Al riguardo si osserva quanto segue.

II.1. Le *Disposizioni ABF*, Sez. I, § 4 prevedono, al riguardo, che *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*. Non si tratta, dunque, di un principio di elaborazione *giurisprudenziale*, ma di una espressa previsione contenuta nella normativa secondaria, in quanto tale, vincolante per il Collegio.

L'attuale formulazione delle citate *Disposizioni ABF* è il risultato di una modifica introdotta con le modifiche del 12 agosto 2020 (e riconfermato in occasione delle modifiche in vigore dall'8 marzo 2025), che ha sostituito il precedente meccanismo *a data fissa* (*"controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009"*).

Nel testo oggi in vigore, la c.d. *"incompetenza ratione temporis"* va qualificata, più che altro, come un'ipotesi di decadenza dal diritto di adire l'ABF. Affermare, infatti, che non possono essere proposte *"controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* vuol dire, in effetti, affermare che il cliente ha sei anni di tempo per denunciare dinnanzi all'ABF una condotta illegittima dell'Intermediario.

Tale interpretazione è, del resto, confermata dal fatto che tanto la Direttiva 2013/11/UE (art. 5, comma 4, lett. e) che il codice di consumo (art. 141-bis, comma 2, lett. e), nel consentire agli organismi ADR di introdurre profili di ricevibilità temporale, fanno riferimento alla possibilità di introdurre tanto un limite temporale, come quello in oggetto, che un termine dilatorio dalla proposizione del reclamo. Siffatte

norme costituiscono la copertura normativa primaria della previsione, voluta dalla normativa secondaria, circa la competenza c.d. *temporale* dei Collegi.

Si tratta, dunque, di un limite alla cognizione dell'ABF perfettamente legittimo, e comunque espressamente previsto dalle citate Disposizioni ABF, e peraltro, vista la sua origine eurounitaria, presente in diversi modelli di Ombudsmen bancari e finanziari europei, come quello Irlandese (Cfr. *Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017*, n. 22 of 2017, *Section 51*) e Spagnolo (*Orden ECC/2502/2012*, art. 10).

II.2. Tanto premesso, per costante orientamento dei Collegi (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013, n. 5673, proprio con riguardo ai BFP), quando la controversia abbia ad oggetto un rapporto di durata, al fine di valutare la ricevibilità del ricorso anzidetta, occorrerà fare riferimento alla data di stipula qualora la controversia abbia ad oggetto la fase di formazione del consenso, e dunque il momento genetico del rapporto. Qualora, invece, la controversia riguardi il momento successivo dell'esecuzione del contratto, si dovrà fare riferimento alla successiva data della contestazione.

Nel caso di specie, la domanda principale del Ricorrente è diretta ad ottenere il rimborso contrattuale dei BFP, come richiesto nel reclamo del 26 novembre 2024.

Indipendentemente dal profilo della fondatezza nel merito della pretesa di Parte ricorrente, è indubbio che la condotta dell'Intermediario si sia realizzata nel novembre 2024 (data del reclamo, ossia dell'ultima richiesta di rimborso dei buoni): in una data, dunque, sicuramente ricompresa nella cognizione temporale di questo Arbitro.

II.3. A una conclusione opposta deve, invece, giungersi per quanto concerne la domanda subordinata di risarcimento dei danni, nella parte in cui Parte ricorrente intende censurare il difetto di informazione c.d. "originaria" (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico - c.d. FIA – e comunque carenza di informazioni circa l'esistenza di un termine di prescrizione). In questo caso, infatti, la condotta dell'Intermediario va collocata al momento della sottoscrizione dei BFP, avvenuta, come visto, nel 2005: in una data, dunque, sicuramente eccedente la competenza c.d. *temporale* del Collegio.

II.4. Per quanto riguarda, infine, la c.d. violazione della competenza *in executivis* (ossia, la violazione dell'obbligo di informare il cliente, in costanza di rapporto, dell'imminenza della prescrizione), si osserva quanto segue.

Con la recente pronuncia n. 11113 del 16 dicembre 2025, il Collegio Coordinamento, mutando il proprio precedente orientamento (Collegio Coordinamento, 2460/2023), ha escluso la sussistenza di un rapporto di c.d. *pregiudizialità* tra il procedimento di impugnazione del provvedimento AGCM PS 11287 (deciso, in primo grado, dal TAR Lazio con sentenza emessa nel procedimento n. 105/2023, che ha confermato la decisione dell'AGCM), ed ha affermato l'immediata esperibilità del ricorso in ABF per far valere il risarcimento da mancata informativa *in executivis*.

In particolare, il Collegio Coordinamento ha affermato che *"La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP"*.

Orbene, indipendentemente dalle problematiche insite nella pronuncia anzidetta (*contra*, la recentissima Cass. 3686 del 18.2.2026, che ha escluso, in capo al cliente, il diritto al risarcimento del danno per il caso di mancata consegna del FIA e decorso del termine di prescrizione), risulta in ogni caso dirimente che, secondo il Collegio Coordinamento 11113/2025, il diritto alla consegna del FIA permanga fino al decorso del termine di prescrizione: ossia fino all'ultimo giorno *utile* per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione risarcitoria.

Tanto premesso, per valutare la competenza temporale del Collegio con riguardo all'azione risarcitoria in parola (violazione dell'obbligo di informativa *in executivis*), occorre preliminarmente accertare la data di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli stessi. Detto accertamento, dunque, rileva, ai fini del presente procedimento, sotto un duplice profilo: da un lato, per quanto concerne la domanda di rimborso contrattuale, determina la fondatezza o meno della domanda medesima; dall'altro, sotto il profilo del risarcimento del danno da violazione dell'informativa *in executivis*, segna il limite della competenza temporale di questo ABF.

III. I buoni in questione appartengono alla serie 18B, serie stampigliata a tergo dei buoni.

Al riguardo, l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (richiamato, peraltro, nella stampigliatura a tergo del Buono) prevede che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Per accertare la decorrenza della prescrizione, dunque, occorre preliminarmente accertare la scadenza dei Buoni. Questa, va detto, non risulta effettivamente menzionata sui titoli, che tuttavia contengono indicazione della Serie "18B".

La serie in questione rientra tra quelle emesse successivamente al DM 6 ottobre 2004 ss.mm.ii. Le condizioni dei titoli emessi sotto la vigenza di tale DM non sono, al contrario delle precedenti, disciplinate da un DM istitutivo, ma trovano la loro fonte regolatrice in una pattuizione contrattuale, come previsto dall'art. 6 del citato DM 6 ottobre 2004.

Dal Foglio Informativo Analitico relativo alla serie – prodotto dall'Intermediario e la cui esistenza è, peraltro, richiamata a tergo dei titoli – risulta che i buoni in questione avevano scadenza 18 mesi (art. 3).

Dunque, essendo stati emessi il 6 ottobre 2005, scadevano il 6 aprile 2007, e potevano essere incassati a partire da tale data. Conseguentemente, il termine di prescrizione decorse col compimento del decimo anno successivo a tale data, e dunque il 6 aprile 2017.

Tale conclusione consente, innanzitutto, di ritenere che esuli dalla competenza temporale del Collegio il sindacato circa l'accertamento del danno da mancata informativa *in executivis*, atteso che l'ultima violazione dell'Intermediario (mancata informativa) si colloca al di là del termine di sei anni dalla proposizione del ricorso.

IV. Per quanto concerne la domanda di rimborso contrattuale, questa va rigettata.

Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi (v. Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814; condiviso peraltro anche da Collegio Coordinamento 11113/2025 e da Cass. 3686/2026), *"la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"*. Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che, secondo quanto affermato da Parte ricorrente, l'Intermediario non avrebbe consegnato il Foglio Informativo Analitico o avvertito il cliente del termine di prescrizione. Questo, infatti, inizia e continua a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge.

V. Non sussistendo prova di atti interruttivi, precedenti al maturare della prescrizione (il reclamo è stato proposto il 24 novembre 2024 e, nello stesso, i Ricorrenti affermano di avere chiesto il rimborso nell'ottobre 2024), va dichiarata legittima la condotta dell'Intermediario, che rifiutò il rimborso.

VI. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE